**Art. 13 DPR 162/99 – VERIFICA STRAORDINARIA.**

Il DPR 162/99 tratta anche, all’articolo 14, delle verifiche straordinarie, che sono effettuate dagli stessi soggetti Autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche.

**Occorre far eseguire la verifica straordinaria** su un ascensore in**tre diversi casi**:

* **verbale di verifica periodica con esito negativo**, per poter consentire la rimessa in esercizio dell’impianto fermato dal Comune;
* **incidenti di notevole importanza**, anche se non sono seguiti da infortunio, quando il proprietario o il suo legale rappresentante devono darne immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto;
* **modifiche significative apportate all’ascensore**, più precisamente nei seguenti casi di:
- cambiamento della velocità
- cambiamento della portata
- cambiamento della corsa
- cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
- sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

**In tutti questi casi il proprietario deve incaricare l’ente autorizzato ad effettuare la verifica e potrà far rimettere in esercizio l’impianto solo se l’ente emette un verbale con esito positivo; i costi della verifica sono a suo carico.**